Dossier Costi & Fondi

NORME E TRIBUTI

Il Sole 24 ORE

Risparmio gestito, tutte le commissioni ai raggi X.
Da sabato 2 settembre su Plus24.
Il Sole 24 ORE
www.ilsole24ore.com

Liva Turco

Contabilità. Definitive le nuove modifiche alle direttive comunitarie **Pag. 18**

La manovra d'estate. Altalena di regimi sulle cessioni immobiliari **Pag. 19**

Consiglio dei ministri / 1. Ordini sanitari al rilancio **Pag. 21**

Consiglio dei ministri / 2. Oggi primi ritocchi al Codice verde **Pag. 21**

Nuovi obblighi. Attilio Befera (direttore centrale alle Entrate) annuncia una transizione flessibile

F24 online, il decollo sarà morbido

Giorgio Rengheteanu
ROMA

«L'F24 online partirà dal 1° ottobre ma l'agenzia delle Entrate non sarà con il fucile puntato contro chi non potrà rispettare l'obbligo da subito». Ad annunciarlo è Attilio Befera, direttore centrale Amministrazione dell'Agenzia, dopo le preoccupazioni espresse da imprese e professionisti per il passaggio dal modello di pagamento su carta a quello telematico (si veda «Il Sole-24 Ore» del 29 e 30 agosto). L'obbligo è previsto dalla manovra-bis e riguarda i versamenti per tasse e contributi di tutti i titolari di partita Iva.

«Nel primo mese — spiega Befera — il modello F24 su carta potrà essere accettato ancora, ma solo in casi particolari». Per esempio? «Per effettuare il pagamento online è necessario il conto corrente. Sappiamo che molti contribuenti ne sono sprovvisti e per questo cercheremo di essere flessibili. L'obiettivo resta, comunque, quello di attuare in tempi rapidi le misure fissate dalla manovra-bis, per due motivi: ridurre errori e incertezze nei pagamenti e contenere l'uso del contante».

Il passaggio alla telematica segue dunque il percorso delle dichiarazioni online che, al decollo nel 1999, hanno richiesto tolleranza da parte del Fisco. E anche adesso l'amministrazione finanziaria non sarà rigida.

LE GARANZIE
«Per l'invio dei dati la sicurezza è totale e sperimentata dal 2001: in cinque anni non ci sono stati illeciti»

Befera ricorda che, in realtà, l'F24 online è già in pista dal 2001. Ora, spiega, ci sono già 5mila intermediari abilitati che fanno i pagamenti telematici. Mentre dal 2002, per il servizio Cbi del sistema bancario, cui aderiscono 630 istituti, passano ogni anno circa due milioni di F24 per conto di oltre 500mila aziende.

TOLLERANZA
Anche a ottobre il modello su carta potrà essere ancora accettato ma dovrà essere limitato a casi particolari

Queste cifre, secondo Befera, confermano che l'operazione è fattibile. Tutti i contribuenti, persone fisiche o imprese, possono utilizzare il sistema F24 online attraverso Fisconline e Entratel (le regole sono nel sito delle Entrate). Restano però da chiarire alcuni dubbi. E Befera risponde a uno a uno. Oggi, tra l'altro, è previsto a Roma un incontro con commmercianti e artigiani sull'attuazione del nuovo adempimento.

Sull'obbligo del conto corrente il sistema non transige: «Chi non ce l'ha lo deve aprire al più presto».

Ma che cosa succede se si sbaglia la compilazione di un numero di conto corrente, per esempio si scrive otto al posto di nove? «Per l'Agenzia sarà "omesso pagamento" e si dovrà ripetere l'invio». Si rischia però di arrivare oltre la scadenza. «In questo caso il ravvedimento diventerà inevitabile». E per sanzioni e interessi? «Noi, come sempre, non entriamo nei rapporti tra contribuenti e professionisti. Comunque il contribuente resta titolare del debito nei confronti dell'Erario».

Un altro dubbio riguarda i consulenti del lavoro: è possibile che il contribuente compili un F24 online, per esempio perché elabora direttamente paghe e contributi, e il professionista presenti un altro F24 cumulativo con le ritenute relative a lavoratori autonomi? «Dal punto di vista tecnico, i modelli F24 possono essere più di uno, secondo le necessità di chi deve effettuare il versamento».

E ancora: l'F24 con saldo zero potrà essere presentato su carta alla banca? «Va nel telematico, naturalmente senza coordinate bancarie».

Ma l'home banking è in linea con il nuovo obbligo? «Questo vale senz'altro a tutti gli effetti per i pagamenti online».

Molti contribuenti sono però diffidenti sui conti correnti. «È vero ma in questo caso c'è una sola strada: farsi i conti dall'intermediario e pagare direttamente».

E per quanto riguarda la sicurezza? «Per l'invio dei dati la sicurezza è totale e sperimentata dal 2001. In cinque anni non ci sono stati e non riteniamo che possano avvenire illeciti. Le coordinate bancarie comunicate agli intermediari — conclude Befera — possono infatti essere usate solo per pagamenti verso le Entrate in quanto il sistema rifiuta qualsiasi altro tipo di addebito».

IMAGOECONOMICA

Attilio Befera

Fisco e indagini. Da domani il debutto delle procedure telematiche per le richieste agli intermediari finanziari

Più sanzioni sui controlli bancari

Fino a 20mila euro per punire le comunicazioni errate o incomplete

Giuseppe Pasquale

L'avvio, da domani, delle procedure telematiche nello svolgimento delle indagini bancarie dovrà consentire — secondo l'auspicio del legislatore — più rapidità ai verificatori. Naturalmente, l'indagine bancaria resta legata alla preventiva autorizzazione che deve venire dal direttore regionale o dal comandante regionale (nel caso della Guardia di Finanza).

È utile però, nell'imminenza del debutto, riepilogare la posizione degli intermediari finanziari, che da domani saranno interpellati in via telematica.

DUBBI SUI DESTINATARI
Per gli operatori resta da precisare l'individuazione del soggetto, indicato come responsabile delle inesattezze

Superati gli accessi diretti

È da ritenere accantonata, ormai, la prassi che tanta enfasi aveva creato in passato, con la previsione dell'accesso diretto in banca da parte degli ispettori del Fisco, per la visione delle carte relative al contribuente e il controllo, nei casi sospetti, della veridicità e della completezza delle comunicazioni effettuate dall'istituto di credito. Il legislatore mostra ora di confidare totalmente sulla parola data dagli intermediari finanziari e ha quindi trascurato di tornare sull'argomento; lasciando, tuttavia, norme che oggi difettano di coordinamento, come l'articolo 33, sesto comma del Dpr 600/73 e l'articolo 52, undicesimo comma del Dpr 633/72. La verifica in loco, infatti, è tuttora normativamente prevista in casi specifici, mentre non è consentita per altri (si veda il grafico).

Sanzioni riviste

Per converso, un sistema sanzionatorio mirato, riordinato dalla recente manovra d'estate, è stato varato a presidio della tempestività, precisione e veridicità delle risposte formulate dagli intermediari. In caso di comunicazione omessa, errata o incompleta si applica la sanzione amministrativa tributaria che va da 2.065 a 20.658 euro (articolo 10, comma 1 del Dlgs 471/97). L'articolo 37, comma 6 del Dl 223/06 (convertito dalla legge 248/06) ha riordinato il quadro sanzionatorio estendendo l'ambito applicativo della sanzione sotto il profilo oggettivo e oggettivo. Per un verso, infatti, aumenta il numero delle ipotesi sanzionabili, che ora ricomprendono anche la trasmissione di dati o notizie (non più solo la documentazione). Inoltre, la sanzione è prevista non solo verso banche, poste e società di gestione e intermediazione finanziaria, ma anche nei riguardi di tutti i soggetti possibili destinatari di una richiesta di indagine (ai sensi dell'articolo 32, comma 1, n. 7 del Dpr 600, nonché dell'articolo 51, comma 2, n. 7 del Dpr 633/72).

Destinatari incerti

Non è chiaro, invece, alla luce dell'articolo 37, comma 6 del Dl 223/06, chi sarà il soggetto concretamente inciso dalla sanzione in caso di violazione agli obblighi di regolare e tempestiva trasmissione: la banca o, secondo i casi, la persona fisica del rappresentante legale o il funzionario delegato per la firma delle comunicazioni rivolte al Fisco.

Sembra esserci, infatti, un problema di coordinamento tra:

- l'articolo 7 del Dl 269/03 (convertito dalla legge 326/03) secondo cui «le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica»
- e l'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 471/97, in base al quale, viceversa, è stabilito che, fino a prova contraria, si presume che autori della violazione sono le persone fisiche che hanno sottoscritto le risposte o, in mancanza di una risposta, il legale rappresentante dell'operatore finanziario.

Sulla questione è opportuno si pronunci l'agenzia delle Entrate, per chiarire innanzitutto cosa s'intende per «rapporto fiscale proprio», ai sensi dell'articolo 7. Se, cioè, la norma è riferita solo ai rapporti tributari di natura sostanziale facenti capo alla società o all'ente nella veste di contribuente (per cui la disposizione non sarebbe applicabile a questo tipo di sanzione), ovvero se la norma sia più genericamente riferibile all'adempimento di un qualunque obbligo di natura tributaria che faccia capo alla società o all'ente. In quest'ultimo caso, i principi innovativi dell'articolo 7 tornerebbero applicabili, dato che la natura tributaria dell'obbligo in questione si può desumere dal tipo di sanzione prevista.

In secondo luogo è da chiarire se la disposizione previgente (cioè l'articolo 10, comma 3) possa considerarsi norma speciale, ovvero se sia da considerare implicitamente superata da quanto previsto dal successivo articolo 7, secondo cui la sanzione sarebbe applicabile alla società o ente, e mai a carico della persona fisica.

Anche i risarcimenti al setaccio da ottobre

La norma dell'articolo 35, comma 27 del Dl 223/06 prevede a carico degli operatori del settore assicurativo l'obbligo di comunicare in via telematica all'anagrafe tributaria l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.

Anche se le informazioni comunicate riguardano sia il soggetto beneficiario della prestazione assicurativa che i soggetti le cui prestazioni sono state assunte ai fini della quantificazione del risarcimento, è probabile che siano proprio questi ultimi quelli a cui più si rivolgeranno le attenzioni del Fisco.

Va osservato che in sede di conversione del Dl 223 è stata introdotta la disposizione secondo cui «i dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attività di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata».

I flussi informativi acquisiti dall'anagrafe tributaria grazie alla nuova disposizione avranno comunque una valenza rilevante per la mappatura delle disponibilità patrimoniali del contribuente, anche nei casi in cui non siano immediatamente utilizzabili per l'accertamento tributario.

Si pensi, ad esempio, alle informazioni relative alla liquidazione di somme derivanti da assicurazioni dei rami vita per le quali o non si determina alcun reddito imponibile in capo al beneficiario (come per le somme liquidate in caso morte) o in relazione alle quali le prestazioni sono già state assoggettate a imposizione sostitutiva.

È auspicabile che le informazioni vengano utilizzate dal Fisco non solo "contro" il contribuente, ma anche per razionalizzare l'azione di accertamento risolvendo sin dall'origine, ad esempio, eventuali presunte incongruenze tra gli investimenti effettuati dal contribuente e la sua apparente capacità contributiva.

Fr.Fon.

Le novità sulle comunicazioni

LE VERIFICHE

Soggetti presso i quali il Fisco può fare un accesso	Istituti di credito e poste, nonché (ai soli fini Iva) i soggetti di cui al n. 5 dell'articolo 51, Dpr n. 633/72: amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, società ed enti di assicurazione, società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni
Soggetti ai quali il Fisco può chiedere informazioni	Banche, società Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie, statiche e dinamiche

LE SANZIONI PER CHI NON RISPONDE

Le fattispecie	È sanzionata la trasmissione omessa o tardiva (riduzione a metà se il ritardo è contenuto nei 15 giorni), nonché quella incompleta, o non corrispondente a vero
I destinatari	Banche, società Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie, statiche e dinamiche

ANALISI

Le delusioni dello Statuto

di **Raffaele Rizzardi**

Alla fine di settembre, a Londra, il Comitato Tecnico della Confédération Fiscale Européenne (organo di rappresentanza dei consulenti fiscali europei) esaminerà l'idea di uno «Statuto europeo dei diritti del contribuente». La proposta proviene dai delegati irlandesi ed è stata condivisa da quelli degli altri Paesi.

Il nostro Paese può contare su uno «Statuto» ormai da sei anni (la legge 212 è entrata in vigore il 1º agosto del 2000) e questa esperienza può fornire indicazioni utili agli altri Stati. È noto che lo Statuto italiano è un provvedimento avente natura di legge ordinaria, perché l'adozione di un provvedimento di rango costituzionale avrebbe richiesto un iter molto più lungo e incerto, con il rischio di essere ancora oggi al punto di partenza, come avviene in altri Stati.

Ma il primato nel varo non ha portato le tutele attese: anzi, in diversi casi — tra cui il mancato rispetto della norma antiretroattività — lo Statuto si è rivelato un fragile argine.

Statuto tradito

La disposizione certamente più disattesa dello Statuto è l'articolo 2, relativo alla chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie, secondo cui le norme che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo, mentre la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute. Basti pensare alle ultime leggi finanziarie e alla manovra fiscale di questa estate: solo perdendo ore e ore di ricerche, un esperto riesce a dare senso a centinaia di disposizioni criptiche.

Sempre in relazione all'articolo 2, il comma 3 dispone che i richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio. Per un paio di anni dal 2000 ci sono state discutibili integrazioni delle nuove disposizioni, che riportavano per esteso non l'oggetto della norma variata, ma la rubrica completa della legge. Poi si è smesso.

Per esempio, vediamo cosa si dice per anticipare la consegna del Cud: l'articolo 37 del Dl 223/06, comma 10, lettera d), punto 3) afferma che al comma 6-quater le parole «entro il 15 marzo» sono sostituite dalle seguenti «entro il 28 febbraio».

L'attacco del comma parla del regolamento di cui al Dpr 22 luglio 1998, n. 322, e nei primi anni di applicazione dello Statuto si sarebbe qui aggiunta la rubrica di tutta la norma: «Regolamento recante modalità di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Non scrivendo più niente, si risparmiano parole inutili, ma si continua a non dire quale è la portata della nuova disposizione.

Il vizio della retroattività

Ma in questi giorni, soprattutto, è tornato d'attualità un antico vizio fiscale, al quale lo Statuto ha cercato di porre argine: la retroattività. Ancora ieri sul Sole-24 Ore si ricordava il mancato rispetto del divieto di retroattività delle norme fiscali e della scarsa considerazione dello Statuto nelle pronunce giurisprudenziali.

Nel Dl 223/09 l'esempio più eclatante è il raddoppio dei termini per l'accertamento nel caso non della commissione di un reato fiscale, ma del semplice indizio che induca il funzionario dell'amministrazione a fare rapporto alla procura. Questo mentre l'articolo 3, comma 3 dello Statuto dispone che i termini per gli accertamenti non possono essere prorogati, cosa che nel caso di specie può avvenire addirittura dopo che sono scaduti i termini ordinari. Chi non conserva la documentazione per il periodo di possibile proroga rischia l'accertamento sintetico-induttivo.

RISERVATO AGLI ABBONATI DEL SOLE 24 ORE

Coupon per la richiesta del 1° CD + libro in omaggio della collana "Computer24".
Gli abbonati al quotidiano con consegna postale possono ricevere gratuitamente il primo CD + libro "Computer 24" compilando il seguente coupon e inviandolo via fax al numero 0230225402.

Le richieste dovranno pervenire entro venerdì 8 settembre 2006 e saranno evase fino ad esaurimento scorte. Il volume verrà consegnato via posta, a partire dal 1° settembre all'indirizzo di ricezione del quotidiano.

Desidero ricevere in omaggio il 1° CD + libro di "Computer24".

Codice di abbonamento (postale) a Il Sole 24 ORE
(primo gruppo di 6 cifre che appare tra parentesi sulla fascetta indirizzo con cui riceve il giornale)

Intestazione abbonamento:
(Nominativo completo che appare sulla fascetta indirizzo con cui riceve il giornale)

Inoltrare la richiesta via fax allo 02 30225402